Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 153 del 18 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì 18 giugno 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **442**.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio della provincia di Lucca.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **443**.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di manici per ombrelli, bastoni da passeggio e impugnature varie, con qualsiasi materia prima fabbricati, della provincia di Varese.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **444**.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di bambole e giocattoli della provincia di Varese.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **445**.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da imprese produttrici zioni di pellicceria della provincia di Torino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **446**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei professori d'orchestra assunti con contratto a tempo determinato, dagli esercenti teatri e cinema-teatri ove agiscono compagnie di rivista, operette, varietà e avanspettacolo, della provincia di Bologna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **447**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle società cooperative della provincia di Reggio Emilia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **448**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione dei bottoni nella provincia di Piacenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **449**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori non farmacisti dipendenti dalle farmacie della provincia di Parma.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 442.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio della provincia di Lucca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Lucca, il contratto collettivo 1 luglio 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; al quale ha aderito l'Unione Provinciale - C.I.S.Na.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per i quali è stato stipulato il contratto collettivo 1 luglio 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio della provincia di Lucca, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabilito sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio della provincia di Lucca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 30. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 1 LUGLIO 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI FABBRICANTI ACQUE, BEVANDE GASSATE E GHIACCIO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Addì 1° luglio 1959, in Lucca presso la sede della Associazione Industriali,

t r a

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Lucca, rappresentata dal suo Presidente comm. *Piero Del Dotto,* con l'intervento del sig. *Palamidessi,* Capo Sezione Acque Gassate e Ghiaccio, e di una Delegazione di Industriali della categoria composta dei signori *Cafentini* e *Landucci*, assistiti dal dott. *Alessandro Paiula* e dal dott. *Dino Demi,* rispettivamente Direttore e Vice Direttore dell'Associazione stessa,

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della provincia di Lucca, rappresentata dal suo Segretario sig. *Giorgio Colzi,* assistito dal sig. *Alfredo Lazzareschi,*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Lucca, rappresentata dal suo Segretario generale senatore *Cesare Angelini,* assistito dai signori cav. *Arturo Pacini* e *Delfo Fenili,*

e

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE (U.I.L.) di Lucca, rappresentata dal dott. *Luigi Della Croce,*

premesso che le Organizzazioni dei lavoratori hanno chiesto l'applicazione del contratto di lavoro stipulato a Milano il 18 marzo 1958 tra l'Associazione Italiana Industriali delle Acque e Bevande Gassate, la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Industrie Alimentari e la Unione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari, da valere per gli addetti alla industria delle acque e bevande gassate delle Regioni dell'Alta Italia,

premesso che da parte dell'Associazione Industriali e della Delegazione Industriali è stato fatto rilevare che il suddetto contratto stipulato per le Regioni dell'Alta Italia non tiene conto delle particolari situazioni delle aziende dell'Industria in parola ubicate nelle restanti Regioni ed in modo particolare delle aziende delle bevande, acque gassate e freddo della provincia di Lucca, ove nessuna delle aziende del settore è aderente alla sopra citata Associazione Nazionale che ha stipulato detto contratto,

dopo lunghe e laboriose trattative, si conviene la stipula del seguente contratto collettivo provinciale di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle aziende industriali della provincia di Lucca fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio.

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione degli operai verrà effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento in conformità delle norme di legge.

Art. 2.

DOCUMENTI

Per essere assunto l'operaio dovrà presentare, oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti:

1) documento di identificazione;
2) libretto di lavoro e certificato di cui all'art. 6 della parte IV, Comune;
3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali ove ne sia già provvisto;
4) stato di famiglia, se capo-famiglia.

Inoltre è in facoltà dell'azienda di richiedere all'operaio il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

L'operaio dovrà pure dichiarare la sua residenza impegnandosi a segnalare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione al lavoro è sempre fatta per un periodo di prova di giorni 6 che potrà prolungarsi, d'accordo fra le parti, non oltre, in ogni caso, dodici giorni lavorativi.

Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio è stato assunto.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso nè di indennità.

L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli lascerà senz'altro l'azienda ed avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro compiuto.

L'operaio che, trascorso il periodo di prova, venga confermato o comunque non venga disdetto, si intenderà assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova.

Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.

Art. 4.

COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE

Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunicherà per iscritto agli operai confermati in servizio:

1) la data di assunzione;
2) la categoria assegnata e le mansioni affidategli;
3) il trattamento economico.

Analoga comunicazione sarà fatta agli operai già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che l'operaio non può rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientranti tra quelle della stessa categoria, salvo quanto disposto dall'art. 17 (passaggio e cumulo di mansioni).

Art. 5.

VISITA MEDICA

L'azienda potrà, in qualsiasi momento, sottoporre l'operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa o dell'ufficiale sanitario, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 6.

PRECEDENZE

Nelle assunzioni verrà data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalla legge in vigore, alla moglie o ai figli dell'operaio deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo richiedano particolari necessità familiari e semprechè questi abbiano i requisiti e la idoneità necessari.

L'esercizio di tale precedenza dovrà essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.

Art. 7.

DONNE E FANCIULLI

Le ammissioni al lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolate dalle disposizioni di legge.

In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell'art. 11 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta qui di seguito:

TRASPORTI E SOLLEVAMENTO DI PESI

« I carichi di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni 17 e le donne di qualunque età adibiti a lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:

« *a*) trasporto a braccia od a spalla:
maschi sotto i 15 anni, chilogrammi 15;
maschi dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 25;
femmine sotto i 15 anni, chilogrammi 5;
femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15;
femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20;

« *b*) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera *a*), compreso il peso del veicolo;

« *c*) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera *a*), compreso il peso del veicolo.

« Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall'art. 13 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici » (1).

Art. 8.

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non più di dieci ore giornaliere.

Sono esclusi da tale limitazione gli addetti alla distribuzione alla clientela per i quali, date le particolari e differenti situazioni aziendali in materia di distribuzione delle acque gassate, si conviene che le situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda vengano sancite purchè non in contrasto con le norme di legge, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale.

In caso di mancato accordo per tali stipulazioni interverranno le Associazioni di categoria stipulanti.

Sono esclusi inoltre dalle limitazioni gli addetti ai lavori discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali.

L'orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.

Art. 9.

RIPOSO PER I PASTI

Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 8 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti.

Art. 10.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.

Art. 11.

LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art. 8.

Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali.

---

(1) La regolamentazione in atto, è quella prevista dall'art. 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri » (*G. U.* n. 253 del 3 novembre 1950).

Nessun operaio potrà esimersi dall'effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento.

Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, è ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma.

Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6.

Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegua la prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successivo alle 6 antimeridiane saranno retribuite come straordinario notturno.

Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale.

Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.

Il lavoro straordinario notturno e festivo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.

TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI

1) Lavoro straordinario diurno	25%
2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)	40%
3) Lavoro straordinario festivo oltre le ore otto	45%
4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali	40%
5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni	30%
6) Lavoro straordinario notturno	40%
7) Lavoro a turni notturni	12%
8) Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di otto ore iniziate alle 22	30%

Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base, più eventuali aumenti di merito, più contingenza).

Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili; la maggiore assorbe la minore.

Art. 12.

GIORNI FESTIVI, FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Si considerano giorni festivi:

a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui allart. 11;

b) le seguenti festività infrasettimanali e nazionali:

1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) San Giuseppe (19 marzo);
4) Lunedì di Pasqua - mobile;
5) Ascensione - mobile;
6) Corpus Domini - mobile;
7) SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
8) Assunzione (15 agosto);
9) Ognissanti (1° novembre);
10) Immacolata Concezione (8 dicembre);
11) Natale (25 dicembre);
12) S. Stefano (26 dicembre);
13) Il giorno del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento;
14) Anniversario della Liberazione (25 aprile);
15) Festa del lavoro (1° maggio);
16) Proclamazione della Repubblica (2 giugno);
17) Giorno dell'Unità Nazionale (4 novembre).

Per il trattamento delle festività di cui alla lettera *b*) si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 13.

SOSPENSIONI DEL LAVORO

La sospensione del lavoro per riduzione di attività quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.

Art. 14.

INTERRUZIONI DEL LAVORO

In caso di interruzioni di breve durata a causa di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà dell'operaio, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 30 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 30 minuti nella giornata qualora l'azienda trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avrà diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.

Art. 15.

RECUPERI

E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purchè esso sia contenuto nei limiti di due ore al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 16.

DETERMINAZIONE CATEGORIE

Per l'esatta classificazione delle categorie degli operai, tenuto conto della diversità di situazioni tecnico-produttive esistenti nelle varie aziende del settore, si conviene di demandare agli organi aziendali il compito di determinare aziendalmente le qualifiche degli operai addetti alla fabbricazione di acque, bevande gassate e ghiaccio.

Eventuali controversie che dovessero sorgere in tale materia saranno deferite e risolte dalle Associazioni stipulanti.

Art. 17.

PASSAGGIO DI CATEGORIA E CUMULO DI MANSIONI

L'operaio può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purchè ciò non comporti una diminuzione di salario. All'operaio che sia

destinato a compiere mansioni di categoria superiore alla propria dovrà essere corrisposta la paga della categoria superiore per il tempo per il quale vi resta adibito.

Trascorso il periodo di due mesi lavorativi e continuativi nel disimpegno di mansioni di categoria superiore, avverrà senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, brevi richiami alle armi, nei quali casi il compenso di cui sopra spetterà per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.

Nel caso in cui la ditta ritenga necessario procedere a passaggi di categoria di operai in servizio, l'effettivo esercizio di mansioni superiori per un periodo eccedente i due mesi di cui al comma precedente, costituirà, a a parità di meriti, titolo di precedenza.

L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conserverà la retribuzione della categoria alla quale appartiene.

L'operaio che esplichi con carattere di continuità più mansioni corrispondenti a categorie diverse verrà assegnato alla categoria corrispondente alla mansione prevalente.

Art. 18.

DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI

Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili a parità condizioni, di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.

Art. 19.

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

Il pagamento delle retribuzioni sarà effettuato secondo le consuetudini dell'azienda mediante buste o altri stampati individuali, sui quali saranno specificati i singoli elementi di competenza e le eventuali ritenute, indicando il periodo di paga cui si riferiscono.

Di eventuale cambiamento delle modalità consuetudinarie di pagamento l'azienda darà congruo preavviso.

Nel caso che il pagamento non avvenga settimanalmente, gli operai potranno richiedere un acconto settimanale corrispondente a circa il 90% della retribuzione maturata.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta, nonchè sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento.

Gli eventuali errori di pura contabilità dovranno essere contestati entro tre giorni da quello della corresponsione della retribuzione, affinchè il competente Ufficio possa provedere all'immediato conguaglio delle differenze.

Trascorso tale periodo di tre giorni, le differenze saranno accreditate sul conto relativo al periodo successivo.

In caso di contestazione sulla retribuzione o su taluni elementi costitutivi della stessa, all'operaio dovrà essere corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Art. 20.

FERIE

L'operaio che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie retribuite con la retribuzione complessiva (paga base, più aumenti di merito, più contingenza) nella misura di:

dal 1° al 7° anno compiuto di anzianità: 12 giorni (96 ore);

dall'8° al 15° anno compiuto di anzianità: 14 giorni (112 ore);

dal 16° al 19° anno compiuto di anzianità: 16 giorni (128 ore);

dal 20° anno compiuto di anzianità in poi: 18 giorni (144 ore).

Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia decorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente.

L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo, secondo le esigenze del lavoro.

Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento sarà effettuato in via anticipata a chi ne farà richiesta.

Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come periodo di ferie.

In caso di ferie collettive e in caso di licenziamento o di dimissioni, all'operaio che non avrà maturato il diritto alle ferie spetteranno tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di anzianità maturati.

Art. 21.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione del Natale gli operai avranno diritto alla corresponsione di una gratifica di ammontare pari a 200 ore di retribuzione globale di fatto, da pagarsi qualche giorno prima della ricorrenza.

Per retribuzione globale di fatto deve intendersi la paga base più eventuali aumenti di merito, più la indennità di contingenza; per gli operai retribuiti ad incentivo si farà riferimento al guadagno medio dell'ultimo trimestre.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, gli operai avranno diritto alla corresponsione di un dodicesimo di gratifica per ogni mese di servizio, arrotondando ad un mese le frazioni superiori a 15 giorni.

Le parti concordano, in via eccezionale, che le piccole aziende rateizzino l'importo della gratifica natalizia effettuandone il relativo pagamento entro due mesi dalla data più sopra stabilita.

Art. 22.

TRASFERTE

Agli operai temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori della circoscrizione del Comune ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono in forza, sarà rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti della normalità, liquidato

in base a nota documentata, salvo, su richiesta dell'operaio, accordi forfetari fra le parti interessate.

Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di otto ore; le ore di effettivo viaggio eccedenti le otto ore, saranno compensate con il 50° della retribuzione normale. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.

Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero, di cui all'art. 8, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario.

L'importo approssimativo delle spese di cui al 1° comma dovrà essere anticipato dal datore di lavoro all'operaio salvo conguaglio alla fine della trasferta.

Dichiarazione a verbale

Il presente articolo non si applica al personale viaggiante addetto ai trasporti e alle operazioni conseguenti, il cui trattamento sarà concordato in sede aziendale.

Art. 23.

TRASFERIMENTI

All'operaio che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta e sito in diversa località, semprechè tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo — previamente concordato con l'azienda — della spesa per mezzi di trasporto per sè e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.).

Inoltre, quale indennità di trasferimento gli verrà corrisposta: se capo-familia, una somma pari a 200 ore di normale retribuzione; se senza congiunti a carico che lo seguano nel trasferimento, una somma pari a 100 ore di normale retribuzione.

Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilità, dette indennità saranno ridotte alla metà.

Qualora in relazione al trasferimento, l'operaio, per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di affitto — sempre che questo sia stato regolarmente registrato prima della comunicazione del trasferimento stesso — o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi restano a carico dell'azienda.

L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, all'indennità di licenziamento, al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva, alle ferie ed alla gratifica natalizia maturate.

Art. 24.

PRESTITI

Quando l'operaio si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potrà rivolgersi alla Direzione dell'azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovrà essere restituito con le modalità concordate dalle parti interessate con ritenute settimanali normalmente corrispondenti al 10% del prestito stesso.

Non è ammessa la richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se prima non è stato estinto il prestito precedente.

Art. 25.

PERMESSI

Il datore di lavoro potrà concedere agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi brevi permessi non retribuiti senza interruzione di anzianità.

Detti permessi potranno anche, su richiesta dell'operaio, essere considerati in conto ferie.

Art. 26.

CONGEDO MATRIMONIALE

In caso di matrimonio di operai di ambo i sessi, si richiamano gli accordi interconfederali e le disposizioni di legge.

Il congedo matrimoniale, retribuito in virtù di tali disposizioni, sarà prorogato di due giorni di congedo anch'essi retribuiti ed eventualmente, dietro accordo fra le parti e semprechè le esigenze tecniche lo permettano, di altri due giorni di congedo senza retribuzione. Tali maggiori concessioni saranno assorbite in caso di eventuali miglioramenti delle disposizioni vigenti fino al pareggiamento.

Art. 27.

MATERNITÀ

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860.

Art. 28.

MALATTIA ED INFORTUNI NON SUL LAVORO

L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla ditta entro 24 ore, salvo casi di giustificato impedimento. Alla comunicazione farà seguito l'invio del certificato medico di prima visita.

L'azienda potrà far controllare lo stato di malattia in ogni sua fase da un medico di sua fiducia.

Per il periodo di assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro, l'operaio non in prova, ferma restando la corresponsione degli assegni nella misura e per la durata prevista dal competente Istituto e dalle disposizioni vigenti per gli assegni familiari, avrà il diritto alla conservazione del posto con riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti fino ad un termine massimo di:

— mesi 6 per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 5 anni compiuti;

— mesi 8 per gli operai con anzianità ininterrotta da 5 a 15 anni compiuti;

— mesi 10 per gli operai con anzianità ininterrotta oltre 15 anni compiuti.

Trascorso il termine massimo sopra precisato, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della infermità o dei suoi postumi, il rapporto

di lavoro potrà essere risolto con la liquidazione delle indennità relative come in caso di licenziamento (compreso il preavviso).

L'operaio che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non si ripresenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.

Chiarimento a verbale

La conservazione del posto per gli operai stagionali è limitata al periodo massimo di quattro mesi.

Ai fini di tale computo le assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro sono comulabili nell'anno solare.

Art. 29.

INFORTUNI SUL LAVORO

Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto, il quale provvederà affinchè sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.

Durante la degenza dovuta a causa di infortunio l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto per i periodi previsti dall'art. 28 (*Malattia ed infortuni non sul lavoro*).

Resta peraltro convenuto che la conservazione del posto sarà esclusa per gli operai non ammessi a prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore.

L'operaio che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario.

Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'operaio conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.

Gli operai infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.

Art. 30.

CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, per l'operaio che abbia almeno tre mesi di anzianità, e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.

Il tempo trascorso in servizio militare è computato ai soli effetti dell'indennità di anzianità. Al termine del servizio militare per congedamento o per rinvio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'operaio, entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio: in caso contrario l'operaio si intenderà dimissionario dalla data della chiamata o del richiamo alle armi.

Il presente articolo non è applicabile agli operai assunti per la stagione.

Art. 31.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 39 o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:

— giorni 6 (48 ore) per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 4 anni compiuti;

— giorni 12 (96 ore) per gli operai con anzianità ininterrotta oltre i 4 anni compiuti.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei predetti termini, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della paga normale di fatto per il periodo di mancato preavviso.

Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'operaio un importo corrispondente alla paga normale di fatto per il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto.

A tutti gli effetti del presente contratto il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianità.

L'azienda potrà esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli la paga normale di fatto per le ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.

Art. 32.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, esclusi i casi previsti dall'art. 39, dà diritto all'operaio di percepire una indennità — ragguagliata alla retribuzione globale di fatto — nella seguente misura:

a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno di anzianità fino al 5° anno compiuto;

b) giorni 9 (72 ore) dal 6° al 10° anno compiuto;

c) giorni 11 (88 ore) dall'11° al 18° anno compiuto;

d) giorni 13 (104 ore) oltre il 18° anno compiuto.

L'indennità di cui sopra si applica per l'anzianità maturata posteriormente alla data di stipulazione del presente contratto.

Per l'anzianità maturata antecedentemente alla data anzidetta si aggiungerà al numero dei giorni previsti dal precedente contratto nazionale di categoria 10 dicembre 1939 (1) una giornata per ogni anno di anzianità.

L'indennità di licenziamento è frazionabile a mese.

(1) Il precedente contratto nazionale di categoria prevede le seguenti indennità:

a) per i primi 4 anni di anzianità: due giorni (16 ore) di salario per ogni anno compiuto di anzianità ininterrotta presso l'azienda;

b) per gli anni dal 5° al 15° incluso: tre giorni (24 ore) di salario per ogni anno compiuto;

c) per gli anni successivi: quattro giorni (32 ore) di salario per ogni anno compiuto.

Art. 33.

DIMISSIONI

In caso di dimissioni l'azienda è tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennità di licenziamento prevista dall'articolo precedente:

1) il 50% per gli aventi anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti, salvo quanto detto al successivo comma;

2) il 75% per gli aventi anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti;

3) il 100% per gli aventi anzianità di servizio oltre 10 anni compiuti.

Per poter aver diritto alle competenze di cui al punto 1) l'operaio dimisionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio.

L'intero trattamento di cui al punto 3) è dovuto anche ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sarà usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età se uomo, del 55° anno di età se donna.

Art. 34.

CASO DI MORTE

In caso di morte dell'operaio, il datore di lavoro dovrà corrispondere agli aventi diritto, a norma delle disposizioni del Codice Civile (art. 2122), quanto sarebbe spettato all'operaio in caso di licenziamento, compreso il preavviso.

Art. 35.

DISCIPLINA AZIENDALE

L'operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.

Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.

In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.

L'azienda avrà cura di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 36.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.

I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all'art. 35 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti:

a) ammonizione verbale o scritta;

b) multa fino a 3 ore di normale retribuzione;

c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni di effettivo lavoro;

d) licenziamento ai sensi dell'art. 39.

Art. 37.

AMMONIZIONE, MULTA, SOSPENSIONE

Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa, nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggior gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.

In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione l'operaio:

1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;

2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;

3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;

4) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;

5) che sia trovato addormentato;

6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;

7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;

8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l'operaio verrà inoltre allontanato;

9) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempre che il litigio non assuma carattere di rissa;

10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempre che si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;

11) che occulti scarti di lavorazione;

12) che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza dell'azienda;

13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempre che gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione alla entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione.

L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattia.

Art. 38.

LICENZIAMENTO PER CAUSE DISCIPLINARI

Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto, per le mancanze più gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi:

A) Con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non della indennità di licenziamento:

1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;

2) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;

3) gravi offese verso i compagni di lavoro;

4) lavorazione e costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorchè si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;

5) movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbrature di schede;

6) recidiva nella mancanza di cui al punto 12 dell'art. 38;

7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti.

B) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento:

1) furto;

2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;

3) danneggiamento volontario di impianti e di materiali;

4) trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione;

5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;

6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda;

7) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;

8) concorrenza sleale;

9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose.

10) insubordinazione grave verso i superiori.

Chiarimento a verbale.

Resta inteso che le disposizioni di cui al punto 12 dell'art. 38 e al punto 6 dell'art. 39, lettera *A*) riguardano la consumazione di prodotti o merci nei locali di lavorazione, confezione o custodia cui il dipendente, che commetta la mancanza, è addetto.

L'asportazione dei prodotti o merci da parte di dipendenti addetti ad un reparto diverso da quello in cui viene effettuata la lavorazione, la confezione o la custodia dei prodotti stessi rientra invece nella disposizione di cui al punto 1° dell'art. 39, lettera *B*).

Art. 39.

TUTELA IGIENICA DEI LAVORATORI

Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.

Art. 40.

SPOGLIATOI

Nell'azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto.

Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l'orario di lavoro. Le aziende, ove le esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a disposizione degli operai degli armadietti in cui gli operai stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.

Art. 41.

VISITE DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI

Nessun operaio può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che, per ordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli o a visita personale all'uscita dello stabilimento.

Le visite personali devono essere effettuate da personale a ciò debitamente incaricato e saranno eseguite individualmente in forma appartata; per le donne, con l'intervento esclusivo di personale femminile.

Art. 42.

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non si cumulano con alcun altro trattamento.

Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni individuali più favorevoli, che dovranno essere mantenute *ad personam* anche se derivanti da accordi aziendali o locali, i quali vengono sostituiti dal presente contratto.

Art. 43.

NUOVI MINIMI DI PAGA BASE CONGLOBATA E INDENNITÀ SPECIALE

A partire dalla data di stipulazione del presente contratto provinciale di lavoro le retribuzioni minime degli operai dipendenti dalle aziende della provincia di Lucca fabbricanti acque, bevande gassate e freddo sono le seguenti:

Uomini:

Operai normalmente adibiti a mansioni produttive:	Nuovo minimo di paga base conglobata oraria	Indennità speciale oraria (1)
oltre 20 anni	L. 140 —	L. 8 —
dai 18 ai 20 anni . . .	» 130 —	» 7 —

Operai addetti al trasporto e alla distribuzione: autista e cavalcante	Nuovo minimo di paga base conglobata giornaliera	Indennità speciale giornaliera
oltre 20 anni: per 8 ore	L. 1.120 —	L. 64 —
oltre 20 anni: per 9 ore	» 1.148 —	» 65,60
oltre 20 anni: per 10 ore	» 1.176 —	» 67,20
dai 18 ai 20 anni: 8 ore	» 1.040 —	» 56 —
dai 18 ai 20 anni: 9 ore	» 1.066 —	» 57,40
dai 18 ai 20 anni: 10 ore	» 1.092 —	» 58,80

Operai addetti a mansioni varie e di manovalanza:	Nuovo minimo di paga base conglobata oraria	Indennità speciale oraria (1)
oltre 20 anni	L. 131 —	L. 7 —
dai 18 ai 20 anni . . .	» 123 —	» 6 —
Garzoni:		
dai 16 ai 18 anni . . .	L. 95 —	L. 5 —
Ragazzi:		
fino ai 16 anni	L. 64 —	L. 4 —
Ausiliari (meccanici elettricisti, falegnami, muratori):		
oltre 20 anni	L. 148 —	L. 10 —

Donne:

Addette ai lavori di imbottigliamento, etichettatura, lavatura, pulizia, ecc.:	Nuovo minimo di paga base conglobata oraria	Indennità speciale oraria (1)
oltre 20 anni	L. 108 —	L. 6 —
dai 18 ai 20 anni . . .	» 90 —	» 5 —
dai 16 ai 18 anni . . .	» 80 —	» 4 —
fino ai 16 anni	» 65 —	» 3 —

Per gli addetti ai lavori discontinui, di semplice attesa e custodia, la 9ª e la 10ª ora vengono compensate con la nuova retribuzione minima oraria unificata ridotta del 20%.

Art. 44.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore dalla data della sua stipulazione ed avrà durata fino al 31 dicembre 1961; il medesimo sarà tacitamente rinnovato di anno in anno, se non disdetto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno due mesi prima della sua scadenza da una delle parti stipulanti.

(1) L'indennità speciale sarà corrisposta soltanto per le ore normali di lavoro effettivamente prestate.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 443.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di manici per ombrelli, bastoni da passeggio e impugnature varie, con qualsiasi materia prima fabbricati, della provincia di Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;

Visto l'accordo 28 luglio 1954, integrativo dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954;

Visto, per la provincia di Varese, l'accordo collettivo 7 aprile 1955, e relativa tabella, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di manici per ombrelli, bastoni da passeggio ed impugnature varie, con qualsiasi materia prima fabbricati, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro; al quale hanno aderito la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori e la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Varese, in data 1 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Varese, l'accordo collettivo 7 aprile 1955, relativo agli operai dipendenti dalle aziende produttrici di manici per ombrelli, bastoni da passeggio ed impugnature varie, con qualsiasi materia prima fabbricati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di manici per ombrelli, bastoni da passeggio ed impugnature varie, con qualsiasi materia prima fabbricati, della provincia di Varese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 22. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 7 APRILE 1955 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MANICI PER OMBRELLI, BASTONI DA PASSEGGIO E IMPUGNATURE VARIE, CON QUALSIASI MATERIA PRIMA FABBRICATI, DELLA PROVINCIA DI VARESE

INCASELLAMENTO MERCEOLOGICO

Addì 7 aprile 1955 presso la sede dell'Associazione degli Industriali della provincia di Varese,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della provincia di Varese rappresentata dal suo direttore dott. *Armando Pau*, assistito dal rag. *Pasini Federico*

e

l'UNIONE PROVINCIALE DEI SINDACATI LAVORATORI rappresentata dal rag. *Erminio Galmarini*

e

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal signor *Giuseppe Peltrera*

si conviene, agli effetti dell'applicazione dell'accordo confederale sul conglobamento ed il riassetto zonale 12 giugno 1954 e dell'accordo integrativo confederale 28 luglio 1954, l'incasellamento retributivo nel gruppo merceologico « A », nella provincia di Varese, per il settore industriale della produzione di manici per ombrelli, bastoni da passeggio ed impugnature varie con qualsiasi materia prima fabbricati.

Le parti convengono altresì che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'accordo confederale 12 giugno 1954 la percentuale di cottimo di cui all'articolo 13 del contratto collettivo provinciale di lavoro stipulato l'11 maggio 1949 per gli operai addetti all'industria produttrice di manici per ombrelli, bastoni da passeggio ed impugnature varie con qualsiasi materia prima fabbricati, è *riproporzionata* al 6 % (sei per cento).

Le parti danno atto che la norma di cui al riproporzionamento del minimo di cottimo di cui sopra, forma parte integrante del citato contratto provinciale di lavoro stipulato l'11 maggio 1949 per gli operai e ne segue le sorti a tutti gli effetti.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI MINIME CONGLOBATE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE DI MANICI PER OMBRELLI, BASTONI DA PASSEGGIO ED IMPUGNATURE VARIE CON QUALSIASI MATERIA PRIMA FABBRICATI

1) UOMINI

Qualifiche ed età	Lire orarie
Operaio specializzato	
superiori ai 20 anni	174,35
tra i 18 e i 20 anni	169,50
tra i 16 e i 18 anni	150,00
Operaio qualificato	
superiori ai 20 anni	156,55
tra i 18 e i 20 anni	151,95
tra i 16 e i 18 anni	133,50
inferiori ai 16 anni	110,40
Manovale specializzato	
superiori ai 20 anni	148,20
tra i 18 e i 20 anni	138,35
tra i 16 e i 18 anni	109,15
inferiori ai 16 anni	85,95
Manovale comune	
superiori ai 20 anni	139,05
tra i 18 e i 20 anni	129,85
tra i 16 e i 18 anni	102,60
inferiori ai 16 anni	71,35

2) DONNE

Qualifiche ed età	Lire orarie
1ª *Categoria*	
superiori ai 20 anni	131,55
tra i 18 e i 20 anni	110,10
tra i 16 e i 18 anni	103,75
inferiori ai 16 anni	91,75

2ª Categoria

superiori ai 20 anni	124,45
tra i 18 e i 20 anni	104,30
tra i 16 e i 18 anni	92,45
inferiori ai 16 anni	80,35

3ª Categoria

superiori ai 20 anni	116,80
tra i 18 e i 20 anni	98,30
tra i 16 e i 18 anni	87,75
inferiori ai 16 anni	70,25

Visti l'accordo collettivo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 444.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di bambole e giocattoli della provincia di Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo 1 aprile 1955, relativo al conglobamento ed al riassetto zonale nei riguardi dell'industria del giocattolo e delle bambole, con qualsiasi materia prima fabbricati;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 3 febbraio 1958, e relative tabelle, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di bambole e di giocattoli;

Visto, per la provincia di Varese, l'accordo collettivo 3 aprile 1957, e relative tabelle, per gli operai dipendenti dalle aziende addette alla produzione di bambole e giocattoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale dei Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. e la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della Provincia di Varese del 1° luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Varese, l'accordo collettivo 3 aprile 1957, relativo agli operai dipendenti dalle aziende addette alla produzione di bambole e giocattoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di bambole e giocattoli della provincia di Varese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 20. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 3 APRILE 1957 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ADDETTE ALLA PRODUZIONE DI BAMBOLE E GIOCATTOLI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Addì 3 aprile 1957, presso la sede dell'Associazione degli industriali della provincia di Varese,

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Varese, rappresentata dal suo direttore dott. *Armando Pau* assistito dal rag. *Pasini Federico*

e

l'Unione Provinciale dei Sindacati Lavoratori di Varese, rappresentata dal signor rag. *Erminio Galmarini*

e

l'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal signor *Ganna Mario*,

al fine di attuare, nei riguardi delle industrie esercenti la produzione di bambole e giocattoli nella provincia di Varese, l'accordo confederale 12 giugno 1954 per il conglobamento delle retribuzioni e per il riassetto zonale e l'accordo integrativo confederale 28 luglio 1954, si conviene quanto segue:

Le retribuzioni minime unificate per gli operai addetti alle industrie esercenti la produzione di bambole e giocattoli sono quelle risultanti dalle tabelle allegate all'accordo integrativo confederale 28 luglio 1954, gruppo merceologico « C » maggiorate degli importi in appresso indicati, per lavorazione e qualifica, concernenti differenze di paga oraria fra quella base interconfederale del gruppo merceologico « C » e la paga base in vigore nella nostra provincia precedentemente all'accordo confederale 12 giugno 1954, per gli addetti alle industrie del settore in argomento.

Settore giocattoli di legno con parti metalliche:

	Lire orarie
operaio specializzato oltre i 20 anni . . .	0,80

***Settore giocattoli di stoffa, di stoffa e cartapesta e di sola cartapesta, giocattoli di materie prime varie*:**

	Lire orarie
operaia qualificata di 1ª categoria oltre i 20 anni . . .	0,70

Addette alla produzione di bambole non comuni:

	Lire orarie
operaia qualificata di 1ª e 2ª categoria oltre i 20 anni	0,65

I minimi di retribuzione conglobata oraria per il settore industriale di cui trattasi sono fissati nelle misure riportate nelle tabelle allegate al presente accordo di cui sono parte integrante.

FABBRICAZIONE GIOCATTOLI

Tabella delle retribuzioni minime orarie conglobate ai sensi dell'accordo confederale sul conglobamento 12 giugno 1954 in vigore nella provincia di Varese con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data dell'accordo.

OPERAI

GIOCATTOLI DI LEGNO E DI LEGNO CON PARTI METALLICHE

	Lire orarie
Uomini:	
Operaio specializzato (attrezzisti, modellisti attrezzisti):	
superiore ai 20 anni	172,5[illegible]
tra i 18 e i 20 anni	166,9[illegible]
tra i 16 e i 18 anni	147,7[illegible]
Operaio qualificato (tornitori a mano, falegnami, segantini, fresatori, modellisti, pittori i quali tutti sappiano portare a termine il lavoro non di serie su campione o progetto a regola d'arte):	
superiore ai 20 anni .	154,2[illegible]
tra i 18 e i 20 anni .	149,7[illegible]
tra i 16 e i 18 anni .	131,5[illegible]
inferiore ai 16 anni .	108,7[illegible]
Operaio comune:	
superiore ai 20 anni .	146,0[illegible]
tra i 18 e i 20 anni . . .	136,2[illegible]
tra i 16 e i 18 anni . .	107,5[illegible]
inferiore ai 16 anni . .	84,6[illegible]

	Lire orarie
Manovale e fattorino:	
superiore ai 20 anni	136,95
tra i 18 e i 20 anni	127,90
tra i 16 e i 18 anni	101,10
inferiore ai 16 anni	70,25

DONNE:

Maestra (aventi pratica di tutte le lavorazioni eseguite nei reparti ed alle quali sono affidate funzioni di vigilanza, controllo e fiducia)	129,55

Operaia qualificata (decoratrici ad aerografia e pittrici a pennello di articoli non di serie):

superiore ai 20 anni	122,55
tra i 18 e i 20 anni	102,70
tra i 16 e i 18 anni	91,10
inferiore ai 16 anni	79,15

Operaia comune (tutte quelle che non rientrano nella categoria precedente non avendo acquisito una sufficiente capacità lavorativa e non essendo comunque addette alle lavorazioni in essa categoria comprese):

superiore ai 20 anni	115,05
tra i 18 e i 20 anni	96,85
tra i 16 e i 18 anni	86,40
inferiore ai 16 anni	69,20

GIOCATTOLI MECCANICI

UOMINI:

Operaio specializzato (addetti al pantografo, modellisti provetti addetti esclusivamente alla preparazione dei modelli, operai in grado di costruire qualsiasi stampo a regola d'arte):

	Lire orarie
superiore ai 20 anni	171,75
tra i 18 e i 20 anni	166,95
tra i 16 e i 18 anni	147,75

Operaio qualificato (addetti alla lavorazione o costruzione degli stampi, aggiustatori meccanici, saldatori autonomi, saldatori a gas od elettricità, falegnami, fabbri, stagnatori e nichelatori, pulitori):

superiore ai 20 anni	154,20
tra i 18 e i 20 anni	149,70
tra i 16 e i 18 anni	131,50
inferiore ai 16 anni	108,75

Operaio comune (addetti alle pialle ed alle limatrici, addetti ai torni automatici ed alle presse, addetti alla costruzione di stampi per la quale non sia richiesta specifica competenza tecnica, capi-fila al montaggio, saldatori a punto, addetti alle saldature in serie di minuterie metalliche:

	Lire orarie
superiore ai 20 anni	146,00
tra i 18 e i 20 anni	136,25
tra i 16 e i 18 anni	107,50
inferiore ai 16 anni	84,65

Manovale e fattorino:

superiore ai 20 anni	136,95
tra i 18 e i 20 anni	127,90
tra i 16 e i 18 anni	101,10
inferiore ai 16 anni	70,25

DONNE:

Operaia qualificata (addette alle macchine a motore e decoratrici ad aerografia di articoli non di serie):

superiore ai 20 anni	122,55
tra i 18 e i 20 anni	102,70
tra i 16 e i 18 anni	91,10
inferiore ai 16 anni	79,15

Operaia comune (addette al montaggio a mano, alle spedizioni ed agli altri lavori:

superiore ai 20 anni	115,05
tra i 18 e i 20 anni	96,85
tra i 16 e i 18 anni	86,40
inferiore ai 16 anni	69,20

GIOCATTOLI DI STOFFA, DI STOFFA E CARTAPESTA E DI SOLA CARTAPESTA, GIOCATTOLI DI MATERIE PRIME VARIE

UOMINI:

Operaio specializzato (modellatori attrezzisti):

	Lire orarie
superiore ai 20 anni	171,75
tra i 18 e i 20 anni	166,95
tra i 16 e i 18 anni	147,75

Operaio qualificato (operai che sappiano portare a termine il lavoro su campione o progetto e ausiliari qualificati, elettricisti, fuochisti, meccanici, ecc.):

superiore ai 20 anni	154,20
tra i 18 e i 20 anni	149,70
tra i 16 e i 18 anni	131,50
inferiore ai 16 anni	108,75

	Lire orarie
Operaio comune:	
superiore ai 20 anni	146,00
tra i 18 e i 20 anni	136,25
tra i 16 ei 18 anni	107,50
inferiore ai 16 anni	84,65
Manovale e fattorino:	
superiore ai 20 anni	136,95
tra i 18 e i 20 anni	127,90
tra i 16 e i 18 anni	101,10
inferiore ai 16 anni	70,25

DONNE:

	Lire orarie
Maestra (aventi pratica di tutte le lavorazioni eseguite nei reparti ed alle quali sono affidate funzioni di vigilanza, controllo e fiducia)	129,55
Operaia specializzata (creatrici di modelli di abbigliamento):	
superiori ai 20 anni	129,55
tra i 18 e ei 20 anni	108,45
tra i 16 e i 18 anni	102,15
inferiori ai 16 anni	90.40

Operaia qualificata:

1ª categoria: (operaie che preposte alle lavorazioni più difficili, come ad esempio le tagliatrici a fantasia, le rifinitrici e le pittrici di teste di bambole non di serie e le rettificatrici di errori, eseguono le lavorazioni stesse a regola d'arte, senza bisogno di guida o assistenza)

	Lire orarie
superiori ai 20 anni	123,25
tra i 18 e i 20 anni	102,70
tra i 16 e i 18 anni	91,10
inferiore ai 16 anni	79,15

2ª categoria: (operaie che, addette a lavorazioni non comuni necessitano per l'esecuzione delle lavorazioni stesse di guida e assistenza e operaie addette alla lavorazione di articoli in cartapesta non di serie)

	Lire orarie
superiori ai 20 anni	122,55
tra i 18 e i 20 anni	102,70
tra i 16 e i 18 anni	91,10
inferiori ai 16 anni	79,15

Operaia comune (tutte quelle che non rientrano nelle precedenti qualifiche, non avendo acquisito una sufficiente capacità lavorativa e non essendo comunque addette alle lavorazioni in esse categorie comprese e tutte le operaie addette alla lavorazione di articoli in serie di cartapesta):

	Lire orarie
superiore ai 20 anni	115,05
tra i 18 e i 20 anni	96,85
tra i 16 e i 18 anni	86,40
inferiori ai 16 anni	69,20

Per le ditte produttrici di bambole non comuni, alle operaie con le qualifiche sottoriportate, i minimi di paga oraria conglobata sono quelli segnati in appresso a fianco di ogni qualifica

	Lire orarie
Maestra	129,55
Operaia specializzata	129,55
Operaia qualificata di 1ª e 2ª categoria	123,20

Tabelle allegate all'accordo 3 aprile 1957, concernente il conglobamento delle retribuzioni orarie, di cui sono parte integrante.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 445.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da imprese produttrici di confezioni di pellicceria della provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 ottobre 1948, per gli operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni di pelliceria;

Visto l'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;

Visto l'accordo 28 luglio 1954 integrativo del suddetto accordo 12 giugno 1954;

Visto, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 23 febbraio 1956 e relative tabelle, per gli operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni di pellicceria, stipulato tra l'Associazione Provinciale Industriali dell'Abbigliamento e l'Unione Sindacale Provinciale Lavoratori, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 17 della provincia di Torino, in data 30 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 23 febbraio 1956, relativo agli operai dipendenti dalle aziende produttrici di confezioni di pellicceria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di confezioni di pellicceria della provincia di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 19. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 23 FEBBRAIO 1956, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI CONFEZIONI DI PELLICCERIA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 23 febbraio 1956, in Torino

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO

e

l'UNIONE SINDACALE LAVORATORI della provincia di Torino

la CAMERA SINDACALE della U.I.L. della provincia di Torino

si conviene quanto segue:

Riproporzionamento aliquote contrattuali.

In conformità a quanto disposto dall'art. 4 dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, la percentuale di cottimo di cui all'art. 17 del contratto collettivo di lavoro 7 ottobre 1948 per gli addetti alle aziende produttrici di confezioni di pellicceria, è riproporzionata al 6,50 %. Inoltre il compenso previsto dal comma *b*) dell'art. 12 di detto contratto nazionale (sospensioni ed interruzioni di lavoro) per le ore perdute per le quali gli operai — pur non essendo trattenuti nello stabilimento non siano stati preavvertiti in termine utile in relazione alla possibilità di prevedere l'evento — viene ragguagliato al 70 % della nuova paga unificata per dette ore nella giornata.

Minimi salariali:

In applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, vengono stabiliti, come risulta dalle unite tabelle, i nuovi minimi di retribuzione conglobati per i lavoratori delle Aziende produttrici di confezioni di pellicceria.

UOMINI

1ª *Categoria*

superiore ai 20 anni	L.	186,35
dai 18 ai 20 anni	»	181,45
dai 16 ai 18 anni	»	161,95

2ª *Categoria*

superiore ai 20 anni	L.	160,15
dai 18 ai 20 anni	»	155,55
dai 16 ai 18 anni	»	137 —
inferiori ai 16 anni	»	113,90

3ª *Categoria*

superiori ai 20 anni	L.	148,60
dai 18 ai 20 anni	»	138,70
dai 16 ai 18 anni	»	109,45
inferiori ai 16 anni	»	86,15

Manovali

superiori ai 20 anni	L.	139,40
dai 18 ai 20 anni	»	130,20
dai 16 ai 18 anni	»	102,90
inferiori ai 16 anni	»	71,50

Autisti . . . . L. 174,80

per 8 ore	per 9 ore	per 10 ore
L. 1.398,40	L. 1.433,35	L. 1.468,30

Sorveglianti . . . . L. 160,15

per 8 ore	per 9 ore	per 10 ore
L. 1.281,20	L. 1.313,20	L. 1.345,20

Fattorini e custodi

superiori ai 18 anni . . . . L. 148,60

per 8 ore	per 9 ore	per 10 ore
L. 1.188,80	L. 1.218,50	L. 1.248,20

dai 16 ai 18 anni . . . . » 109,45

per 8 ore	per 9 ore	per 10 ore
L. 875,60	L. 897,50	L. 919,40

inferiori ai 16 anni . . . . » 86,15

per 8 ore	per 9 ore	per 10 ore
L. 689,20	L. 706,45	L. 723,70

Apprendisti

Assunti a:

14 *anni*			15 *anni*		
1°	semestre	42,10	1°	semestre	42,10
2°	»	45,60	2°	»	45,60
3°	»	49,10	3°	»	67,10
4°	»	52,65	4°	»	70,65
5°	»	74,15	5°	»	89,75
6°	»	77,65	6°	»	93,25
7°	»	96,75	7°	»	96,75
8°	»	100,25	8°	»	100,25
9°	»	103,80	9°	»	103,80
10°	»	107,30	10°	»	107,30

16 anni			*dai 17 ai 20 anni*		
1°	semestre	63,35	1°	semestre	70,15
2°	»	66,50	2°	»	73,30
3°	»	76,50	3°	»	76,50
4°	»	79,65	4°	»	79,65
5°	»	82,85	5°	»	82,85
6°	»	86 —	6°	»	86 —
7°	»	89,15	7°	»	89,15
8°	»	92,35	8°	»	92,35
9°	»	95,50	9°	»	95,50

DONNE

Tagliatrici di 1ª categoria

superiori ai 20 anni	L.	155,50
dai 18 ai 20 anni	»	134,05
dai 16 ai 18 anni	»	127,65
inferiori ai 16 anni	»	115,65

Tagliatrici di 2ª categoria

superiori ai 20 anni	L.	138,25
dai 18 ai 20 anni	»	118 —
dai 16 ai 18 anni	»	106,22
inferiori ai 16 anni	»	99,17

1ª categoria

superiori ai 20 anni	L.	136,30
dai 18 ai 20 anni	»	114,85
dai 16 ai 18 anni	»	108,45
inferiori ai 16 anni	»	96,45

2ª categoria

superiori ai 20 anni	L.	126,45
dai 18 ai 20 anni	»	106,25
dai 16 ai 18 anni	»	94,40
inferiori ai 16 anni	»	82,30

Fattorine e custodi

superiori ai 20 anni . . . . L. 117,10

per 8 ore	per 9 ore	per 10 ore
L. 936,80	L. 960,20	L. 983,60

dai 18 ai 20 anni . . . . . . » 98,55

per 8 ore	per 9 ore	per 10 ore
L. 788,40	L. 808,10	L. 827,80

dai 16 ai 18 anni . . . . . . » 87,95

per 8 ore	per 9 ore	per 10 ore
L. 703,60	L. 721,20	L. 738,80

inferiori ai 16 anni . . . . » 70,40

per 8 ore	per 9 ore	per 10 ore
L. 563,20	L. 577.30	L. 591,40

Apprendiste tagliatrici

Assunte a:

14 anni			*15 anni*		
1°	semestre	39,40	1°	semestre	39,40
2°	»	42,55	2°	»	42,55
3°	»	45,70	3°	»	62.95
4°	»	48,90	4°	»	66,15
5°	»	69,30	5°	»	83,80
6°	»	72,45	6°	»	86.95
7°	»	90,10	7°	»	90.10
8°	»	93,30	8°	»	93,30
9°	»	96,45	9°	»	96,45
10°	»	99,60	10°	»	99.60

16 anni			*17 anni*		
1°	semestre	57,80	1°	semestre	64,55
2°	»	60.80	2°	»	67,55
3°	»	70,55	3°	»	70,55
4°	»	73,55	4°	»	73,55
5°	»	76,55	5°	»	76,55
6°	»	79,55	6°	»	79,55
7°	»	82,55	7°	»	82,55
8°	»	85,55	8°	»	85.55
9°	»	88,55	9°	»	88.55

dai 18 ai 20 anni		
1°	semestre	67,55
2°	»	71 —
3°	»	74,45
4°	»	77,80
5°	»	81,30
6°	»	84,75
7°	»	88,20

Apprendiste montatrici

Assunte a:

14 anni			*15 anni*		
1°	semestre	39,40	1°	semestre	39,40
2°	»	42,70	2°	»	42,70
3°	»	46 —	3°	»	63,25
4°	»	49,35	4°	»	66,60
5°	»	70,90	5°	»	85,40
6°	»	73,20	6°	»	87,70

16 anni			*17 anni*		
1°	semestre	57,80	1°	semestre	64,55
2°	»	60,85	2°	»	67,60
3°	»	70,65	3°	»	70,65
4°	»	73,65	4°	»	73,65
5°	»	76,70	5°	»	76,70

dai 18 ai 20 anni		
1°	semestre	67,50
2°	»	70,55
3°	»	73,60
4°	»	76,70

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 446.

Norme sul trattamento economico e normativo dei professori d'orchestra assunti con contratto a tempo determinato, dagli esercenti teatri e cinema-teatri ove agiscono compagnie di rivista, operette, varietà e avanspettacolo, della provincia di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori:

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 7 marzo 1948, per i professori d'orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari;

Visto l'accordo collettivo 14 aprile 1951, integrativo del predetto contratto collettivo nazionale 7 marzo 1948, per i professori d'orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari oppure dai teatri e cinema-teatri ove agiscono le suddette imprese;

Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 16 settembre 1957, stipulato tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale - e il Sindacato Nazionale Professori di Orchestra - Gruppo Provinciale -; cui hanno aderito, in data 17 giugno 1961, il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale dello Spettacolo - C.I.S.N.A.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 29 della provincia di Bologna, in data 30 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Bologna l'accordo collettivo integrativo 16 settembre 1957, relativo ai professori d'orchestra assunti, con contratto a tempo determinato, dagli esercenti teatri e cinema teatri ove agiscono compagnie di rivista, operette, varietà e avanspettacolo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i professori d'orchestra assunti, con contratto a tempo determinato, dagli esercenti teatri e cinema-teatri ove agiscono compagnie di rivista, operette, varietà e avanspettacolo, della provincia di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULL

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 17. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 16 SETTEMBRE 1957 PER I PROFESSORI D'ORCHESTRA ASSUNTI, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DAGLI ESERCENTI TEATRI E CINEMA-TEATRI OVE AGISCONO COMPAGNIE DI RIVISTA, OPERETTE, VARIETÀ E AVANSPETTACOLO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

L'anno 1957, il giorno 16 del mese di settembre, in Bologna;

tra

la Sezione provinciale bolognese dell'ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO (A.G.I.S.), rappresentata dal suo presidente comm. *Remo Volterra* e dal comm. *Cesare Degli Esposti*, assistiti dal segretario generale dott. *Antonico Montalbini;*

d'intesa con l'Associazione Industriali di Bologna;

e

il SINDACATO NAZIONALE PROFESSORI DI ORCHESTRA — Gruppo provinciale di Bologna, — rappresentato dal suo segretario prof. *Volturno Bonaccorsi*, assistito dal prof. *Aroldo Pirini;*

con l'intervento della FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO — Sezione provinciale di Bologna —, rappresentata dal suo segretario responsabile sig. *Paolo Crippa;*

viene stipulato ad integrazione del Contratto nazionale di lavoro sottoscritto il 7 marzo 1948 ed agli accordi salariali nazionali integrativi sottoscritti il 7 marzo 1948 ed il 14 aprile 1951, il seguente accordo salariale da valere per i professori di orchestra assunti, con contratto a tempo determinato, dagli esercenti teatri e cinema-teatri della provincia di Bologna ove agiscono compagnie di rivista, operette, varietà e avanspettacolo.

RIVISTA, OPERETTE E VARIETA'

Art. 1.

La paga base giornaliera da corrispondere ai professori d'orchestra, appartenenti alle categorie strumentali *A* (I violino, I saxofono, contralto e clarinetto, I saxofono tenore e clarinetto, I tromba, I trombone, oboe, flauto, violoncello, contrabbasso, batteria, pianoforte ed altri eventuali strumenti per parti soliste), che prestano la loro attività in locali di categoria extra e prima, è stabilita in 1.890 lire.

Art. 2.

Detta paga base è diminuita:

del 4 % per i professori d'orchestra che prestano la loro attività in locali di seconda e terza categoria,

dell'8 % per quelli che prestano la loro attività in locali di quarta e quinta categoria.

Art. 3.

Per i professori d'orchestra, appartenenti alle categoria strumentali B (II violino e seguenti, II violoncello e seguenti, II contrabbasso e seguenti, II flauto e ottavino, II oboe, II clarinetto con obbligo del II saxofono contralto, II saxofono tenore, III saxofono contralto, saxofono baritono, II e III trombone ed altri eventuali strumenti di fila), le paghe basi, determinate come agli artt. 1 e 2, sono diminuite del 6%.

AVANSPETTACOLO

Art. 4.

La paga base da corrispondere ai professori d'orchestra, appartenenti alle categorie strumentali *A* (pianoforte, I violino, I saxofono contralto e clarinetto, I saxofono tenore e clarinetto, I tromba, I trombone, batteria ed altri eventuali strumenti solisti), che prestano la loro attività in locali di categoria extra e prima, è stabilita in 1.530 lire.

Art. 5.

Detta paga base è diminuita:

del 4 % per i professori d'orchestra che prestano la loro attività in locali di seconda categoria.

dell'8 % per quelli che prestano la loro attività in locali di terza categoria,

del 12 % per quelli che prestano la loro attività in locali di quarta e quinta categoria.

Art. 6.

Per i professori d'orchestra, appartenenti alle categorie strumentali *B* (II violino e seguenti, II saxofono contralto e clarinetto, II saxofono tenore e clarinetto. II e III tromba, II e III trombone, contrabbasso ed altri eventuali strumenti di fila), le paghe basi, determinate come agli artt. 4 e 5, sono diminuite del 6 %.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 7.

Alla paga base giornaliera (comprensiva dell'indennità di contingenza nella misura in vigore al 30 maggio 1954), vanno aggiunte le variazioni dell'indennità di contingenza intervenute dal 1° giugno 1954 a quelle che, eventualmente, seguiranno.

Art. 8.

La misura dell'indennità di contingenza è quella prevista per gli impiegati di seconda categoria del settore industriale.

Art. 9.

Inoltre, in sostituzione delle ferie, della 13ª mensilità, dell'indennità di anzianità, del pagamento delle festività nazionali ed infrasettimanali e del giorno di riposo settimanale va aggiunta — alla paga base ed alla indennità di contingenza — la speciale indennità prevista dal Contratto nazionale pari al 42 % dell'importo dato dalla paga base più la contingenza.

Art. 10.

La maggiorazione del 42 % è la somma delle seguenti percentuali: 6 % (ferie), 9 % (13ª mensilità), 9 % (anzianità) 9 % (festività nazionali e infrasettimanali), 9 % (riposo settimanale).

Art. 11.

Le parti contraenti precisano che non hanno inteso modificare le condizioni individuali più favorevoli di fatto applicate.

Art. 12.

Il presente Accordo, con decorrenza dal 16 settembre 1957, ha la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle due parti contraenti almeno due mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 447.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle società cooperative della provincia di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori:

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 2 marzo 1955, per il personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti;

Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 26 marzo 1957, per il trattamento integrativo di malattia ai lavoratori dipendenti dalle cooperative, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Cooperative e la Camera Confederale del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Reggio Emilia, in data 10 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 26 marzo 1957, relativo al trattamento integrativo di malattia ai lavoratori dipendenti dalle cooperative, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda i dipendenti da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti, con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle società cooperative della provincia di Reggio Emilia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 16. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 26 MARZO 1957 PER IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI MALATTIA AI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Il giorno 26 marzo 1957 presso la sede della Federazione Provinciale delle Cooperative si sono riuniti:

la Federazione Provinciale delle Cooperative rappresentata dal suo Presidente *Aldo Magnani,* dal rag. *Romeo Galaverni,* e dal signor *Canovi Umberto;*

la Camera Confederale del Lavoro rappresentata dai membri della sua Segreteria, on. *Walter Sacchetti, Ermes Ognibene* e *Montanari Livio;*

la C.I.S.L. rappresentata dai signori *Arrigo Sitta* ed *Ermanno Iori;*

la U.I.L. rappresentata dal sig. *Pietro Montanari*:

esaminate le richieste avanzate dai Sindacati in merito al trattamento integrativo di malattia già vigente nella provincia di Reggio Emilia, hanno convenuto quanto appresso:

1) Nei primi otto giorni lavorativi del periodo di malattia i dipendenti delle Cooperative godranno esclusivamente del trattamento economico ad essi riservato dall'Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie.

2) Nei successivi giorni lavorativi di malattia e fino al quattordicesimo giorno compreso, le cooperative corrisponderanno ai dipendenti ammalati una indennità integrativa a quella erogata dalla Cassa Mutua Malattie pari al 40% della paga globale di fatto percepita relativa all'orario normale di lavoro.

Dal 15° giorno in avanti tale indennità verrà corrisposta in misura del 50% della paga globale di fatto percepita relativa all'orario normale effettivo di lavoro.

3) L'indennità di cui sopra dovrà essere corrisposta anche nei casi di ricovero in Ospedale.

4) I datori di lavoro hanno facoltà di fare eseguire dai propri medici di fiducia o da medici della Cassa Mutua Malattia delle visite di controllo ai dipendenti ammalati.

5) Nel caso che durante la validità del presente accordo intervenissero miglioramenti di qualsiasi genere, che comportino maggiori oneri per le aziende, delle prestazioni della Cassa Mutua Malattia, l'indennità integrativa a carico dei datori di lavoro, prevista dal presente Accordo, sarà assorbita fino a concorrenza.

6) Il presente accordo è applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche agli impiegati.

7) Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1958.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 448.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione dei bottoni nella provincia di Piacenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti i contratti collettivi 1 marzo 1956, per i dipendenti dalle aziende occupanti rispettivamente fino a 12 e più di 12 lavoratori che attendono alla lavorazione e alla produzione dei bottoni ed articoli affini, escluse le lavorazioni e le produzioni comunque già regolate da altri contratti collettivi;

Visto, per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo 20 febbraio 1947, per la definizione delle qualifiche degli operai addetti alla lavorazione dei bottoni, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9, della provincia di Piacenza, in data 22 ottobre 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo 20 febbraio 1947, relativo alla definizione delle qualifiche degli operai addetti alla lavorazione dei bottoni, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione dei bottoni nella provincia di Piacenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 15. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 20 FEBBRAIO 1947 PER LA DEFINIZIONE DELLE QUALIFICHE DEGLI OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI BOTTONI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Addì 20 febbraio 1947

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI rappresentata dal dott. *Gaetano Veneziani,* assistito dai sigg. ing. *Antonio Galletto*, rag. *Elio Scardi,* rag. *Mario Terzi* e sig. *Arturo Masera;*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Piacenza nella persona del sig. *Antonio Bottazzi* e sig. *Colombetti Franco,* presso atto delle richieste avanzate dalle maestranze addette alla lavorazione dei bottoni si conviene quanto segue:

1) Tutte le maestranze saranno qualificate secondo il seguente ordine:

OPERAI EQUIPARATI DI 2ª CATEGORIA

Maestri che non avendo un capo reparto, siano responsabili, guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica.

OPERAI SPECIALIZZATI

Maestri burlonai, paffatore, segatore, foratore, pulitore, tintore delle taglierine, incisore, stampista fresista, meccanico, muratore, elettricista, tornitore, falegname, portinaio, fuochista patentato di 1° e 2° grado.

OPERAI QUALIFICATI

Attrezzista, dei seguenti reparti: pulitori, foratori, traforatori, paff. segherie, corozo, segherie galalite, stamperie, aiutante magazziniere, fresista, incisore, tintore, meccanico, muratore, elettricista, tornitore, falegname, fuochista con patente di 3° grado.

MANOVALI SPECIALIZZATI

Manovali di reparto, guardiano notturno, montatore di stampi, pulitore di stampi, aiutante fresista, aiutantante foratore, fuochista non patentato, meccanico, muratore, elettricista, tornitore.

MANOVALI COMUNI

Tuti gli operai manovali non compresi nelle voci sopraesposte.

OPERAIE EQUIPARATE DI CATEGORIA

Maestre che sorvegliano, distribuiscono e ne controllano tutto il movimento di un reparto, dove non ci sia un capo reparto.

OPERAIE DI 1ª CATEGORIA

Maestre registratrici, cioè quelle donne che trascrivono gli ordini sui cartellini di lavorazione, controllano la quantità di lavoro eseguito, riportano i dati per la contabilità.

OPERAIE DI 2ª CATEGORIA

Tornitrici, lamatrici, stampatrici, traforatrici, segatrici, spruzzatrici, pressatrici, foratrici, paffatrici, pastigliatrici, campioniste, pesatrici, distributrici, pulitrici, scelta fette.

OPERAIE DI 3ª CATEGORIA

Cucitrici, scatolatrici, impacchettatrici, confezionatrici, applicatrici, sbavatrici, decoratrici, addette alla tintoria, sceglitrici, applicatrici parti metalliche, addette alla pulizia macchine, addette alla pulizia.

2) Con decorrenza 1° dicembre 1946, i minimi salariali restano fissati in base a quelli tabellari previsti dall'Accordo interconferale del 27 ottobre 1946 con lo aumento del 15% che viene concesso per la categoria dei bottonieri in applicazione dell'art. 1 dell'Accordo stesso.

3) Per facilitare i conteggi alle singole Aziende i datori di lavoro corrisponderanno a titolo di conguaglio, la differenza fra il salario percepito e l'ulterio aumento del 15% valutata in numero di 400 ore per l industrie che iniziano il periodo di paga 17 febbrai 1947, e valutate in numero 440 ore per quelle che ini ziano il periodo di paga il giorno 24 febbraio 1947.

4) La differenza di gratifica natalizia verrà corri sposta in base a tanti dodicesimi a 200 ore quanti son i mesi di servizio maturati presso le singole aziende

Letto, confermato e sottoscritto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 449.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori non farmacisti dipendenti dalle farmacie della provincia di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Parma, il contratto collettivo 31 gennaio 1960, per i lavoratori non farmacisti dipendenti dalle farmacie, stipulato tra l'Associazione Sindacale Proprietari di Farmacie e la Federazione Provinciale Sindacati Lavoratori Addetti Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 38 della provincia di Parma, in data 30 giugno 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Parma, il contratto collettivo 31 gennaio 1960, relativo ai lavoratori non farmacisti dipendenti dalle farmacie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non farmacisti dipendenti dalle farmacie della provincia di Parma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 63. — VALLA

CONTRATTO COLLETTIVO 31 GENNAIO 1960, PER I LAVORATORI NON FARMACISTI DIPENDENTI DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI PARMA

L'anno 1960, il giorno 31 del mese di gennaio in Parma,

tra

l'Associazione Sindacale Proprietari di Farmacie della Provincia di Parma, rappresentata dal suo Presidente sig. dott. *Filippo Zanetti*

e

la Federazione Provinciale Sindacati Lavoratori Addetti Servizi Commerciali ed Affini (F.I.S.A.S.C.A.) aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario sig. geom. *Arrigo Fariselli*,

si è stipulato il seguente Contratto Salariale Provinciale:

Art. 1.

Con effetto 1° febbraio p. v. le retribuzioni mensili dei non farmacisti dipendenti da farmacie della Provincia di Parma, verranno corrisposte nella misura seguente:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

Superiore ai 21 anni.

1ª *Categoria*:	Paga base	Contingenza	Totale
Uomini	64.021	5.343	69.364
Donne	58.506	5.343	63.849
2ª *Categoria*:			
Uomini	49.405	3.003	52.408
Donne	41.994	2.613	44.607

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

Superiore ai 21 anni.

	Paga base	Contingenza	Totale
1ª *Categoria* - personale addetto al laboratorio ed a lavori di fiducia.			
Uomini	43.753	2.522	46.275
Donne	37.190	2.145	39.335
2ª *Categoria* - fattorino, impaccatore mansioni analoghe.			
Uomini	41.462	2.522	43.984
Donne	35.542	2.145	37.687

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

Inferiore ai 21 anni.

Uomini:	Paga base	Contingenza	Totale
dai 20 ai 21 anni	34.800	2.522	37.322
dai 19 ai 20 anni	33.693	2.522	36.215
dai 18 ai 19 anni	31.665	2.522	34.187
dai 17 ai 18 anni	23.398	2.522	25.920
dai 16 ai 17 anni	23.042	2.522	25.564
dai 15 ai 16 anni	17.183	2.522	19.705
dai 14 ai 15 anni	15.725	2.522	18.247
Donne:			
dai 20 ai 21 anni	28.622	2.145	30.767
dai 19 ai 20 anni	27.631	2.145	29.776
dai 18 ai 19 anni	26.086	2.145	28.231
dai 17 ai 18 anni	19.299	2.145	21.444
dai 16 ai 17 anni	18.996	2.145	21.141
dai 15 ai 16 anni	15.614	2.145	17.759
dai 14 ai 15 anni	14.439	2.145	16.584

Art. 2.

Le condizioni di miglior favore continueranno ad essere mantenute.

Art. 3.

L'indennità di contingenza è soggetta alla revisione in più o in meno, giuste le modalità di cui All'Accordo della Scala Mobile del Settore Commercio.

Art. 4.

Per quanto non previsto dal presente Contratto le parti convengono di riferirsi al Contratto Nazionale di Lavoro in vigore per il personale dipendente da Aziende Commerciali. Altrettanto dicasi per l'Accordo Integrativo Provinciale al medesimo Contratto Nazionale.

Art. 5.

Il presente Contratto sarà soggetto a tutte le modificazioni che dovessero essere apportate al Contratto Nazionale per il Personale delle Aziende Commerciali, oppure all'Integrativo Commerciale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152039) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.